

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 18 gennaio 2023, ha approvato il seguente disegno di legge,
d’iniziativa del Governo:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « raffinazione di idrocarburi » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e le parole: « , con ogni mezzo, » sono soppresse;

al comma 2, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

al comma 4, al primo periodo, le parole: « periodo di massimo 12 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « periodo massimo di 12 mesi » e, al terzo periodo, le parole: « per i lavoratori, per i titolari » sono sostituite dalle seguenti: « per i lavoratori e per i titolari »;

al comma 5, dopo le parole: « made in Italy, » sono inserite le seguenti: « di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, »;

al comma 6, dopo le parole: « amministrazione temporanea » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 4 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con il medesimo decreto è nominato il commissario, che può avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operanti nei medesimi settori, senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, e sono altresì stabiliti termini e modalità della procedura ».

All'articolo 2:

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche tenendo conto delle segnalazioni degli enti territoriali, ai fini del mantenimento della continuità operativa e dei livelli occupazionali nel loro territorio ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. – (Misure a tutela degli interessi nazionali nel settore delle comunicazioni) – 1. In considerazione del carattere strategico dell'infrastruttura di rete in fibra ottica e al fine di assicurare l'interesse nazionale ad una rete che garantisca servizi altamente performanti in banda

larga e ultra larga, all'articolo 1, comma 6, lettera *a*), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

“4-*bis*) sentito il parere del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e nel rispetto della normativa europea e internazionale, individua, per i cavi in fibra ottica, gli *standard* tecnici a cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete, in modo da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni elevate di connettività”.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a*), numero 4-*bis*), della legge 31 luglio 1997, n. 249, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

